



COMUNE di SEDEGLIANO

CONSULTA GIOVANILE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

COMUNE di SEDEGLIANO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE

È Istituita la "Consulta Giovanile" quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché agente concreto in ambito di politiche giovanili.

Il Comune di Sedegliano riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana.

Art. 2 – FINALITA'

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani.
2. La Consulta:
 - a. Esprime, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale, nonché su ogni altra materia da questa ritenuta di pertinenza giovanile;
 - b. suggerisce, promuove e collabora con l'amministrazione comunale alla realizzazione di iniziative giovanili;
 - c. è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
 - d. promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili;
 - e. attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
 - f. può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo...);
 - g. promuove l'educazione e la formazione per tutti, migliorando la diffusione di informazioni e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;
 - h. tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro.
3. La Consulta è un organismo rappresentativo della comunità giovanile che opera in piena autonomia e senza fini di lucro. E' considerata pienamente ed a tutti gli effetti parte integrante dell'Amministrazione Comunale. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

Art. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Consulta è un organo consultivo in materia di politiche giovanili che collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, il Consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, attraverso:

- a. pareri non vincolanti;
 - b. proposte di deliberazioni;
 - c. iniziative concordate o in collaborazione;
 - d. altre specifiche attività ritenute adeguate al raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali.
2. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati per iscritto, mediante il Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza, tramite il Vicepresidente o un suo delegato.
 3. La Consulta ha sede presso il Municipio del Comune di Sedegliano, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi e dei contatti personali dei membri della Consulta;
 - curare la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della convocazione della Consulta secondo le modalità espresse dall'art. 6 di questo Regolamento;
 - protocollare, archiviare e conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria alla Consulta stessa.

Titolo II – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA CONSULTA

Art. 4 – PUBBLICO

Le sedute della Consulta Giovanile sono aperte alla partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Sedegliano senza diritto di voto né di parola fatta salva l'autorizzazione da parte del Presidente.

Sono ammessi ai lavori della Consulta Giovanile Comunale, tutti coloro che manifestino la volontà di parteciparvi, condividendo e rispettando il presente Regolamento. Un'infrazione ripetuta dello stesso consente al Presidente di allontanare, previo almeno un avviso orale, il soggetto inadempiente.

Art. 5 – MEMBRI

Sono eleggibili alla carica di membri i soggetti che posseggono i requisiti circostanziati dall'art. 3 dello Statuto della Consulta Giovanile.

Essi svolgono la propria attività in vista dello spirito di comunità, del bene comune e del principio di solidarietà.

Art. 5 bis - PERDITA DELLA QUALITA' DI MEMBRO

Si decade dalla carica di membro della Consulta Giovanile in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 3 c. 1 dello Statuto della Consulta (superamento dell'età e cambio di residenza), per dimissioni o per scioglimento della Consulta stessa.

Inoltre può essere disposto il provvedimento di esclusione dal Presidente, previo voto favorevole e motivato di almeno 2/3 degli altri membri della Consulta Giovanile nei seguenti casi:

- a) Tre assenze ingiustificate e consecutive;
- b) Gravi e giustificati motivi;
 - b1-comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta;
 - b2-la perdita dei requisiti di onorabilità.

Il provvedimento può essere messo in votazione da 1/3 dei membri se l'interessato è il Presidente stesso.

Rilevando un comportamento scorretto di natura tale a quella definita dalle lettere b1 e b2 del presente articolo, il Presidente ha il dovere di inoltrare all'interessato un sollecito scritto ad interromperlo; ciò almeno 30 giorni prima di sottoporre l'assemblea al voto per la mozione di decadenza dalla carica di membro dell'interessato.

La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.

L'esclusione dovrà essere comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

Art. 5-ter RECESSO VOLONTARIO

Il membro che intende recedere dalla Consulta dovrà presentare dichiarazione scritta al Presidente della Consulta; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

La reintegrazione dei membri della Consulta procederà secondo il seguente schema:

- Presidente: viene nuovamente eletto dai membri della Consulta;
- Vicepresidente: viene nuovamente nominato dal Presidente della Consulta;
- Altro membro della Consulta: entra automaticamente il candidato più votato tra i non eletti (in caso di rifiuto si retrocede nell'elenco).

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente copre momentaneamente la carica fino all'elezione del nuovo Presidente (nell'assemblea successiva).

Titolo III - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art.6 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Sindaco o dal delegato consiliare, la Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente, con indicazione di un solo nominativo.
2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno una volta al mese, secondo le modalità espresse dall'art. 4 dello Statuto.
3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno sette (7) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.
4. Al termine di ogni assemblea i membri della Consulta possono concordare la data e l'Ordine del Giorno della seduta successiva.
5. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno 2/3 dei suoi membri, chiarendone la motivazione.
6. Il Sindaco e/o suo delegato possono chiedere al Presidente la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità.
7. In caso di impossibilità del Vicepresidente, il segretario verbalizzante viene nominato dal Presidente tra i membri presenti secondo l'art. 5 c. 5 dello Statuto.
8. Le deliberazioni sono prese, a maggioranza semplice dei membri presenti, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio e sono impegnative per tutti i membri, anche se assenti o dissenzienti.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito verbale il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

10. I verbali di ciascuna assemblea devono essere redatti entro 3 (tre) giorni dall'assemblea stessa, essere inviati per via telematica ai membri presenti all'Assemblea e da questi approvati per via telematica entro 7 giorni.

Ogni aderente all'Assemblea ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia), anche presso gli uffici comunali.

Art. 7 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. l'eventuale adozione di regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea che verranno ad integrare questo regolamento secondo la procedura prevista dallo Statuto;
 - c. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore o delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);
 - d. approvare la relazione annuale sulle attività svolte della Consulta da presentare all'Assessore o delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta).
2. Le sedute della Consulta non sono valide se non sono presenti almeno 3 (tre) membri più il presidente; spetta al Presidente la dichiarazione di non validità da inoltrare per via telematica agli assenti.
3. La Consulta attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a. attività di ricerca;
 - b. promozione di attività (culturali, sportive);
 - c. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.

Art. 8 – PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a. presiede la Consulta garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
 - b. rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
 - c. ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
 - d. convoca le riunioni della Consulta e dell'Assemblea.
2. In caso di sua assenza, le stesse funzioni escluso il punto c. vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9 – VICEPRESIDENTE

Nel verbale, redatto dal Vicepresidente, devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal verbalizzante e deve essere a disposizione dei membri. In caso di assenza del Vicepresidente, il Presidente nomina un suo sostituto a verbalizzare.

Art. 10 – PARTECIPAZIONE

1. La Consulta può chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:
 - a. esperti;
 - b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - d. funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 11 – RISORSE

La Consulta giovanile si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal responsabile del Settore competente. Il servizio di segreteria fornito dal Comune include i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della consulta;
- curare la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso di convocazione della Consulta;
- conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

Art. 12– DURATA

I membri della Consulta Giovanile restano in carica per 3 (tre) anni. Le elezioni dei nuovi membri della Consulta avverranno come espresso nell'art. 3 dello Statuto della Consulta Giovanile del Comune di Sedegliano.

Art. 13 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta, a norma dello Statuto.
2. La Consulta, di sua iniziativa, può proporre alla Giunta Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
3. Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'Ordine del Giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le eventuali modifiche del Regolamento devono essere trasmesse alla Giunta Comunale per l'approvazione, tramite l'assessore o delegato dal Sindaco alle Politiche Giovanili.